



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
Settore Ecologia e Polizia Provinciale
Unita' Gestione Rifiuti e Infrastrutture Ambientali

SOC. CARTIERA DI CAGLIARI Srl
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(D.Lgs. 152/2006)

ALLEGATO B
QUADRO PRESCRITTIVO

(Determinazione Dirigenziale n. 139 del 21.10.11)

Il Tecnico Istruttore
Funz. Chim. Dott. Maurizio Carcangiu

Il Responsabile del Procedimento
Funz. Ing. Maria Antonietta Badas

QUADRO PRESCRITTIVO

Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato nel sotto indicato quadro delle prescrizioni.

Osservazioni generali

L'Autorizzazione Integrata Ambientale da rilasciare all'impianto in oggetto si riferisce all'esercizio dell'impianto IPPC (Allegato VIII alla Parte II, Titolo III-bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.– Categoria 6.1, lettera b) "Impianto industriale per la produzione di carta tissue per usi igienici con capacità di produzione massima annua pari a 16.226 tonnellate, sito nel Comune di Assemini (CA), Z.I. Macchiareddu località Grogastu – strada per Santadi".

La capacità di produzione oraria dell'impianto è pari a 3 tonnellate.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni del camino E1 devono rispettare i limiti stabiliti dall'Allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i (Parte III, punto 1.3 - Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi) riportati nella seguente Tabella 1.

Tabella 1: Valori limiti di emissione

Inquinante	Valore limite di emissione	
Polveri	5 mg/Nm ³	Il valore limite per le polveri si considera rispettato in quanto viene utilizzato GPL
Ossidi di azoto	350 mg/Nm ³	
Ossidi di zolfo	35 mg/Nm ³	Il valore limite per gli ossidi di zolfo si considera rispettato in quanto viene utilizzato GPL

I valori di emissione, riportati nella Tabella 1, si riferiscono ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 3% e rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera.

Per le emissioni provenienti dal camino E1 il gestore deve procedere anche al controllo analitico dei parametri Portata e Temperatura con le frequenze e modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Per le emissioni provenienti dai camini E2 (fumane) ed E3 (pompe a vuoto) il gestore deve:

- procedere al controllo analitico dei parametri Portata, Temperatura e COT con le frequenze e modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
- rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'Allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i (parte III, punto 48,3 – Essicatori).

Il gestore è tenuto inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione indicati;
- sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi. Tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 8 ore all'ARPAS, alla Provincia ed al Sindaco del Comune di Assemini;
- le emissioni in atmosfera convogliate dovranno essere univocamente definite ed identificate con sigla E1, E2 e E3,

indelebile nel punto di prelievo e alla base del camino; tutti i tre camini per l'emissione in atmosfera degli effluenti E1, E2, E3 devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme UNICHIM. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;

- i dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni dovranno essere registrati secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il registro, che può essere anche il registro di impianto già in uso dalla Cartiera, al quale devono essere allegati i certificati dei controlli analitici, deve essere reso disponibile agli organi di controllo, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta;
- per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- deve essere adottata ogni precauzione e garantita l'efficienza del sistema di filtrazione al fine di ridurre fenomeni di polverosità diffusa.

Odori

Non sono state rilevate sorgenti di odori all'interno dello stabilimento tali da determinare l'adozione di tecnologie di abbattimento degli stessi.

Acqua

Approvvigionamento

Devono essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche, tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici.

Devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata sia dalla rete di approvvigionamento del tecnocasic che dal pozzo.

Il consumo complessivo annuo massimo di acqua approvvigionata dal pozzo deve rispettare quanto indicato nell'autorizzazione provinciale.

Acque meteoriche

La gestione delle acque meteoriche deve avvenire in accordo con le disposizioni del Capo V della direttiva "Disciplina degli scarichi" della Regione Sardegna, nello specifico:

- le aree esterne al capannone, adibite al deposito e stoccaggio di materie prime o rifiuti, ed in generale allo svolgimento di fasi di lavorazione devono essere dotate di specifica rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti, la cui portata di dimensionamento deve essere calcolata assumendo che l'evento meteorico si verifichi in quindici minuti, in grado di garantire la separazione e la raccolta delle acque di prima pioggia, derivanti dalle superfici scolanti, da quelle di seconda pioggia. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia deve avvenire tra le 48 e le 72 ore dal termine delle precipitazioni;
- le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate nella rete fognaria consortile nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal vigente Regolamento fognario consortile;
- le opere di scarico devono essere realizzate in modo da consentire l'esecuzione dei campionamenti e degli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico.

La vasca di prima pioggia dovrà far parte della volumetria complessiva e dovrà rispettare le distanze dai confini.

Nelle more della realizzazione della vasca di prima pioggia di cui sopra, il cui progetto e tempistica di esecuzione dovrà rispettare inderogabilmente il cronoprogramma di cui al punto 7 del presente documento, il gestore potrà utilizzare in via transitoria la vasca di accumulo, già esistente, delle acque di processo del TECNOCASIC, quale vasca di raccolta delle acque di prima pioggia; l'utilizzo di quest'ultima è, peraltro, subordinato alla presentazione di una relazione tecnica (vedasi punto 7 del presente documento) che chiarisca e dimostri che la rete di raccolta e la vasca di accumulo delle acque di processo del TECNOCASIC, che dovrà essere utilizzata come vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, sia dimensionata secondo le indicazioni della "Disciplina regionale degli scarichi", di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008. La relazione tecnica dovrà contenere una planimetria dell'impianto da cui si evincano le modalità di raccolta ed il convogliamento delle acque di prima pioggia alla suddetta vasca.

Scarichi idrici

Lo scarico nella rete fognaria consortile deve rispettare, con continuità, i limiti previsti nella tabella "1" dell'allegato n.2 del vigente Regolamento fognario consortile CACIP e tutte le norme ivi contenute (Autorizzazione CACIP Prot. n. 659 del 16.03.2009).

È fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Gli scarichi di processo devono essere separati dagli scarichi di acque di lavaggio, di prima pioggia e comunque devono essere separati per flussi omogenei. Tutti gli scarichi dovranno essere accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità preposta al controllo.

Deve essere installato un pozzetto per prelievo campioni posto nella parte terminale dello scarico finale prima dell'immissione nella rete consortile. L'ubicazione del pozzetto deve consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e permettere un facile accesso.

Deve essere consentito il libero accesso al punto di allaccio alla rete fognaria consortile, il quale deve essere dotato di contatore e rubinetto per i campionamenti, affinché le autorità competenti possano effettuare gli opportuni campionamenti.

Deve essere segnalato il punto di campionamento con apposita cartellonistica riportante la seguente dicitura " Punto di prelievo campioni".

Ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possa modificare, qualitativamente e quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi deve essere segnalato nel più breve tempo possibile dall'avvenimento al gestore dell'impianto di depurazione consortile, al Dipartimento A.R.P.A.S territorialmente competente ed alla Provincia di Cagliari.

Produzione e gestione rifiuti

Devono essere adottate tutte le metodologie gestionali volte alla minimizzazione della produzione di rifiuti.

L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto disposto all'art.177, comma 4 della Parte Quarta del D.Lgs. 152 /2006 e s.m.i, e precisamente: *"I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente."*

Il gestore è tenuto ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed ai conseguente rispetto di quanto regolamentato dal Decreto del Ministero Ambiente 18 febbraio 2001, n. 52 "Testo unico Sistri", recante il nuovo "Regolamento nazionale di riferimento per l'istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti", la cui entrata in vigore è fissata al 9 febbraio 2012, ed in particolare dagli artt. 188, 188-bis e 188-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Gli oli usati devono essere gestiti in conformità con gli obblighi previsti per i detentori dall'art.6 del D.Lgs. 95/1992 e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art.2 del D.M. 392/1996. Eventuali fusti non devono essere immagazzinati in più di due livelli e devono essere posti all'interno di aree impermeabilizzate delimitate da cordoli sufficientemente alti per evitare che eventuali fuoriuscite determinino tracimazioni dal bacino stesso.

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare le condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere impermeabilizzate.

I rifiuti prodotti devono essere stoccati per categorie omogenee.

Per ciascuna categoria di rifiuti prodotti devono essere indicate le destinazioni individuate e verificata l'accettabilità dalle infrastrutture individuate come destinatari finali dei rifiuti.

Per tutto quanto non specificato, la gestione dei rifiuti, prodotti in ogni fase di vita dell'impianto, deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Rumore

Il Comune di Assemini, in cui ricade l'azienda, non ha ancora adottato il Piano di Classificazione Acustica di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n° 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e della Deliberazione R.A.S. n° 62/9 del 14.11.2008 (Direttive regionali in materia di acustica ambientale), per cui in assenza di tale pianificazione l'impianto deve rispettare i limiti previsti dal DPCM 14 novembre 1997 per la classe acustica VI.

Le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine, nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998.

Il gestore deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale, che presso i ricettori. In particolare, il gestore deve effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno.

Le singole misure devono essere documentate e corredate degli elementi descrittivi delle condizioni in cui è stata effettuata la misura (tempo di integrazione, tempo di osservazione, periodo della giornata in cui è avvenuta la misura, andamento temporale del descrittore acustico o storia del rumore. Devono essere individuati i ricettori presenti nelle vicinanze dell'impianto, ivi compresi quelli interessati dal traffico indotto (autocarri in ingresso o uscita dall'impianto).

Le misure devono essere ripetute almeno una volta ogni tre anni, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione ed ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.

Qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dalla normativa, il gestore deve elaborare e trasmettere all'ARPAS, alla Provincia di Cagliari ed al Comune di Assemini, un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla normativa.

Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore dovrà essere redatto, previo invio della comunicazione alla Provincia, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPAS, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali, se applicabili.

La valutazione previsionale di impatto acustico, i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno della valutazione di impatto acustico, devono essere presentati alla Provincia, al Comune e all'ARPAS.

La relazione di impatto acustico deve essere redatta secondo i contenuti delle Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale di cui alla deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 62/9 del 14 novembre 2008.

Tutte le macchine devono essere messe a norma e devono essere dotate di sistemi di abbattimento dei rumori. Le macchine che superano i limiti previsti dalle norme devono essere insonorizzate.

Suolo

Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile del capannone ed, in particolar modo, quella delle aree di carico e scarico delle materie prime ausiliarie (resina antischiuma, ammorbidente, resina filmante, olio distaccante etc.), effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.

Le operazioni di carico, scarico e movimentazione delle materie prime ausiliarie devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.

Nel caso di sversamento accidentale, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi; i materiali derivanti dalle suddette operazioni dovranno essere raccolti tempestivamente e smaltiti come rifiuti.

Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.

La società deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

Stoccaggio materie prime ausiliarie

Lo stoccaggio delle materie prime, ausiliarie chimici, deve essere condotto in condizioni tali da evitare qualsiasi contaminazione del suolo. A tal fine:

- i contenitori delle materie prime ausiliarie (serbatoi e tanks) dovranno essere opportunamente dimensionati, controllati e mantenuti in perfetta funzionalità;
- lo stoccaggio deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi;
- per quanto concerne la gestione dei serbatoi fuori terra, devono essere adottati sistemi di contenimento e platee impermeabili;
- devono essere attivate procedure per una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Nelle registrazioni devono essere annotate dettagliatamente le azioni correttive attuate. I difetti devono essere riparati con la massima tempestività;

- gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono sempre essere mantenuti sgomberi, in modo tale che la movimentazione dei contenitori non renda necessaria lo spostamento di altro materiale che blocca le vie di accesso.

Gestione degli eventi anomali ed incidentali

Il proponente deve comunicare tempestivamente alla Provincia ed ad ARPAS eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies, comma 3 lett c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite siano superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorità competente e l'ARPAS.

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.

Il gestore deve inoltre mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti in suolo, anomalie sui sistemi di controllo), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

Comunicazione e consapevolezza pubblica

E' necessaria la predisposizione di un programma di comunicazione periodica che preveda:

- la diffusione periodica di rapporti ambientali;
- la comunicazione periodica a mezzo stampa locale;
- la distribuzione di materiale informativo;
- l'apertura degli impianti per le visite del pubblico;
- la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell'impianto.

Interventi sull'area alla cessazione dell'attività

Occorre considerare gli aspetti legati alla futura dismissione dell'impianto, predisponendo un piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura dell'impianto secondo la destinazione urbanistica dell'area.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività.

La società, in caso di chiusura dell'attività, deve provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art.6 comma 16 della Parte II, Titolo III-bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Entro un anno dall'entrata in vigore dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il gestore deve predisporre un programma di smantellamento dell'impianto e di caratterizzazione del suolo, da attuare in fase di chiusura dell'impianto. Il programma deve essere inviato in forma scritta alla Provincia ed all'ARPAS per approvazione.

Ulteriori prescrizioni

Ai sensi dell'art. 29 nonies della Parte II, Titolo III-bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il proponente è tenuto a comunicare alla Provincia ed all'ARPAS variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del Decreto stesso.

Ai sensi dell'art. 29 decies, comma 5 del D.Lgs. 152/06, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il proponente deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per

prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del suddetto decreto.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected loops and strokes.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il gestore deve presentare, alla Provincia di Cagliari ed all'ARPAS per l'approvazione, il Piano di Monitoraggio e Controllo, da redigere conformemente al formato ed ai contenuti del documento "Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo" redatto dal Gruppo di consultazione APAT-ARPA-APPA (febbraio 2007) ed includendo le osservazioni sotto riportate, da ritenersi non esaustive.

Il gestore deve rispettare quanto prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato, che farà parte integrale e sostanziale del provvedimento di AIA. In particolare, il gestore deve rispettare le modalità e la frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06. Il PMC dovrà altresì contenere gli impegni dell'Autorità di Controllo (ARPAS) relativamente alle ispezioni ordinarie, per le quali il gestore dovrà versare i relativi oneri. Tali impegni saranno quantificati dal Dipartimento ARPAS competente.

Condizioni generali valide per l'esecuzione del piano

Il gestore è tenuto ad utilizzare metodi di misura riportati e/o indicati nella normativa italiana; per gli inquinanti non regolamentati dalla normativa nazionale si raccomanda di utilizzare metodi standardizzati internazionalmente accettati. Resta inteso che deve essere presa sempre la versione più aggiornata di tali metodi. Qualora vengano utilizzati metodi interni, alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali, questi vanno preventivamente concordati con la Provincia e con l'ARPAS.

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro deve essere analizzato prima di tale miscelazione.

Emendamenti al piano

Tutte le variazioni proposte in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. devono essere comunicate alla Provincia e ad ARPAS: tale comunicazione costituisce modifica del Piano di Monitoraggio. Allo stesso modo deve essere data comunicazione in merito ai controlli integrativi proposti e necessari a seguito di cambio di fornitore e di qualità dei prodotti utilizzati e nel caso di modifiche impiantistiche.

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

Obbligo di installazione dei dispositivi

Il gestore deve provvedere all'installazione dei sistemi di campionamento su tutti i punti di emissione.

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore deve predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento oggetto del presente Piano di Monitoraggio e Controllo, ed in particolare:

- a) punti di campionamento delle emissioni aeriformi;
- b) effluente finale, così come scaricato nella fognatura consortile;
- c) punti di emissioni sonore nel sito;
- d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito.

Oggetto del piano

Come considerazione generale, si sottolinea che la modalità di registrazione dei dati debba avvenire sempre su registro

cartaceo e informatico. Il reporting è sempre annuale.

Tabella C1 – Materie prime

Devono essere indicate le materie prime (cellulosa) e quelle ausiliarie (ausiliari chimici, gasolio, gpl) utilizzate all'interno dell'impianto.

Tabella C3 – Risorse idriche

Deve essere misurato, con frequenza annuale, il consumo di acqua relativo al processo.

Tabella C4 - Energia

Il gestore deve provvedere ad integrare un sistema di controllo dei consumi energetici e delle prestazioni delle utenze significative.

Devono essere indicati i quantitativi di energia termica prodotta e di energia elettrica e termica consumata. Le letture devono essere effettuate con frequenza annuale.

Tabella C5 – Combustibili

Devono essere indicati i combustibili utilizzati.

Emissioni in Aria

Tabella C6 – Inquinanti monitorati

Devono essere effettuati controlli dei parametri riportati nella seguente Tabella 1. Le relative registrazioni, devono essere conservate in stabilimento per almeno sei anni e devono essere messe a disposizione degli organi preposti al controllo.

Tabella 1: parametri da monitorare

Parametro	U.M.	Punto di controllo	Frequenza
Portata	Nm ³	E1, E2, E3	annuale
Temperatura	°C	E1, E2, E3	annuale
VOC (come COT)	mg/ Nm ³	E2, E3	annuale
Ossidi di azoto	mg/ Nm ³	E1	annuale

Per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nella tabella 1, con la periodicità ivi indicata.

Tabella C8/3 Emissioni eccezionali in casi prevedibili e imprevedibili

E' necessario prevedere il reporting di tutte le emissioni accidentali provocati da tipologie di eventi determinati (avviamento, fermata, ecc.).

Emissioni in acqua

Devono essere determinati i quantitativi delle varie tipologie di refluo che confluiscono nella fognatura consortile (acque domestiche, acque di processo, acque di prima pioggia), nonché le caratteristiche dello scarico finale (portata, durata emissione in h/giorno e temperatura).

Il PMC deve contenere anche i parametri monitorati ed i dati relativi alla frequenza dei controlli, da parte del Cacip, dello scarico nella rete fognaria consortile.

Rumore

Tabella C11 – Rumore, sorgenti

Il gestore deve condurre, con frequenza triennale un rilevamento complessivo del rumore che si genera nel sito produttivo e degli effetti sull'ambiente circostante. Il gestore deve provvedere a sviluppare un programma di rilevamento acustico che dovrà essere inviato alla Provincia e all'ARPAS. Le singole misure devono essere documentate e corredate degli elementi descrittivi delle condizioni in cui è stata effettuata la misura (tempo di integrazione, tempo di osservazione, periodo della giornata in cui è avvenuta la misura, andamento temporale del descrittore acustico o storia del rumore).

Rifiuti

Tabella C14 – Controllo dei rifiuti prodotti

Per i rifiuti individuati devono essere indicati i quantitativi prodotti.

Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Tabella C16 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Devono essere indicate eventuali fasi critiche del processo.

Tabella C17 - Interventi di manutenzione straordinaria sui macchinari

Devono essere inserite le manutenzioni straordinarie sui macchinari.

Tabella C18 - Aree di soccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Devono essere conservati registri aggiornati relativi ai serbatoi di stoccaggio, su cui annotare capacità, tipologie di soluzioni stoccate, programmi di manutenzione e risultati delle ispezioni.

Indicatori di prestazione

Tabella C19 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Occorre riportare gli indicatori che si intende utilizzare per garantire il monitoraggio delle performances.

In particolare si deve provvedere alla registrazione con frequenza annuale dei consumi specifici di acqua e di energia per unità di prodotto.

Nel report che l'azienda inoltrerà alla Provincia ed all'ARPAS deve essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario. Deve essere inoltre incluso un programma di miglioramento delle performance ambientali.

Responsabilità nell'esecuzione del piano

Attività a carico del gestore

Il proponente è tenuto a comunicare ad ARPAS il piano annuale e l'inizio delle attività di autocontrollo pianificate con un anticipo di 30 giorni, al fine di un'eventuale partecipazione di ARPAS per la verifica in contraddittorio di tali attività. L'obbligo di comunicazione preventiva è esteso alle fasi gestionali significative dell'impianto (manutenzioni programmate e straordinarie, ecc.).

Attività a carico dell'ente di controllo

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal PMC nel periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale l'ARPAS effettuerà un'analisi annuale dei contenuti del report di autocontrollo presentato dal gestore e due ispezioni in sito; durante tali ispezioni ordinarie verranno effettuati i campionamenti esplicitati nella seguente tabella riassuntiva:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente interessata e numero di interventi	ambientale di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Analisi del report di autocontrollo prodotto dal gestore	Annuale	Tutte (analisi dati indicatori ecc.)	autocontrollo,	5
Visita di controllo di esercizio	in 2 visite nell'arco di validità dell'AIA	Tutte (verifica registri, gestione, ecc.)		2 nell'arco di validità dell'AIA
Campionamenti	2 visite nell'arco di validità dell'AIA	Acque di scarico Analisi Emissioni in atmosfera Verifica del rumore		2 nell'arco di validità dell'AIA

Il gestore deve notificare all'autorità competente e all'ARPAS anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati nella gestione dell'attività e deve conformarsi alla decisione da esse eventualmente indicate sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

Comunicazione dei risultati del monitoraggio

Modalità di conservazione dei dati

La registrazione dei controlli deve avvenire sia su registro che su supporto informatico, su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l'ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori.

I dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche, al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa dell'impianto. I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (KP95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo.

Il gestore deve impegnarsi a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 6 anni.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo (report di autocontrollo), contenente i dati relativi agli autocontrolli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzatorio. Tale relazione deve essere inviata, in formato digitale tale da permettere l'elaborazione dei dati, e cartaceo entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune di Assemini e all'ARPAS e deve risultare completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione dell'impianto di trattamento e dei programmi di sorveglianza e controllo allegandi.

CRONOPROGRAMMA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E GESTIONALE

Il gestore deve provvedere a realizzare gli interventi individuati nella seguente tabella nei termini temporali indicati, a partire dalla data di rilascio della relativa Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

COMPARTO	INTERVENTO	PRESENTAZIONE PROGETTO	ESECUZIONE INTERVENTO
1 ARIA	In riferimento ai camini E1, E2 ed E3 le sezioni di campionamento devono essere rese accessibili e agibili per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza		Entro mesi 1 dalla data di notifica dell'A.I.A.
2 ACQUE	Installazione, nel punto di campionamento, di apposita cartellonistica riportante la seguente dicitura "Punto di prelievo campioni"		Entro mesi 1 dalla data di notifica dell'A.I.A.
3 ACQUE	Presentazione di una relazione tecnica che chiarisca e dimostri che la rete di raccolta e la vasca di accumulo delle acque di processo del TECNOCASIC, che dovrà essere utilizzata come vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, sia dimensionata secondo le indicazioni della "Disciplina regionale degli scarichi", di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008. La relazione tecnica dovrà contenere una planimetria dell'impianto da cui si evincano le modalità di raccolta ed il convogliamento delle acque di prima pioggia alla suddetta vasca.	Entro mesi 3 dalla data di notifica dell'A.I.A.	
3 ACQUE	Realizzazione, previa presentazione di progetto esecutivo da sottoporre ad approvazione, di un sistema di raccolta delle "acque meteoriche di prima pioggia" e delle acque di lavaggio, con a valle una "vasca di prima pioggia" con capacità di invaso idonea		Entro mesi 12 dalla data di notifica dell'A.I.A.
4 RIFIUTI	Installazione, nelle aree di stoccaggio dei rifiuti, di apposita cartellonistica indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente		Entro mesi 1 dalla data di notifica dell'A.I.A.
5 Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	Presentazione alla Provincia di Cagliari ed all'ARPAS per l'approvazione, del PMC, da redigere conformemente al formato ed ai contenuti del documento "Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo" redatto dal Gruppo di consultazione APAT-ARPA-APPA (febbraio 2007) includendo le osservazioni, da ritenersi non esaustive, riportate nella parte 6 del presente documento	Entro mesi 3 dalla data di notifica dell'A.I.A.	
6 PIANO RIPRISTINO AMBIENTALE	Presentazione di un piano di smantellamento dell'impianto e di caratterizzazione del suolo da attuare in fase di chiusura dell'impianto	Entro anno 1 dalla data di notifica dell'A.I.A.	

Il Tecnico Istruttore

Funz. Chim. Dott. Maurizio Carcangiu



Il Responsabile del Procedimento

Funz. Ing. Maria Antonietta Badas

